



FATTI DI BOLOGNA DEL 17.06.2014

VIGILI DEL FUOCO INGIURIATI DURANTE UNO SGOMBERO ED IMPIEGO IN ATTIVITA CORRELATE ALL'ORDINE PUBBLICO

In data 17 giugno 2014 alcuni vigili del fuoco del Comando Provinciale di Bologna sono stati impiegati nelle operazioni di sgombero degli occupanti un edificio di Bologna.

La vicenda ha suscitato clamore ed è stata ripresa dai mass media anche per gli insulti alle forze di polizia intervenute (vigili del fuoco compresi) e per il lancio di escrementi contro la forza pubblica.

A seguito di questo, è iniziata la solita bagarre sindacale, tra quelli (USB e CGIL) che invitano i vigili del fuoco a rifiutarsi di eseguire tali compiti (così esponendoli al reato ex 329 c.p.), ed il CONAPO che ha nuovamente chiesto al Dipartimento di emanare chiare disposizioni scritte in merito.

In proposito, al fine di fare chiarezza, ci preme evidenziarvi il quadro normativo vigente:

L'art. 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121 definisce il prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, conferendogli la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, nonché la potestà di sovrintendere all'attuazione delle direttive emanate in materia; dalla stessa norma viene inoltre ribadito che il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione e ne coordina l'attività. L'art. 14 della medesima legge n. 121/81 attribuisce anche al questore la qualifica di autorità provinciale di pubblica sicurezza ed individua le sue competenze fondamentali nella direzione, responsabilità e coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

Il tutt'ora vigente art. 34 del Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 prevede che *«Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni»*.

I Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1941, n.1570, rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e, per tale ragione, nell'esercizio delle loro funzioni, possono essere chiamati a far parte della forza pubblica.

Dal quadro normativo sopra riferito emergono i termini del rapporto tra prefetto, questore ed ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ivi compreso i vigili del fuoco, riguardo all'attività della polizia di sicurezza nonché all'uso della forza pubblica.

Al prefetto spetta la responsabilità politica, connessa alla scelta del provvedimento da adottare in relazione agli effetti che esso può avere nell'ambito locale e rispetto alle linee

della politica governativa; al questore compete la responsabilità tecnico-operativa dell'attività medesima, dovendo egli provvedere all'attuazione del provvedimento prescelto; agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (tra cui i vigili del fuoco) compete l'esecuzione delle disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, in riferimento agli specifici compiti istituzionali.

A tal fine un ruolo strategico nel coordinamento delle forze di polizia a livello territoriale è quello assegnato dall'art. 20 della legge n. 121/81 al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il medesimo articolo prevede che ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tra gli altri, i responsabili dei competenti uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le direttive diramate, sin dal 1997, ai prefetti e questori da parte del Dipartimento di pubblica sicurezza – servizio ordine pubblico, prevedono indicazioni in merito all'opportunità di convocare i comandanti provinciali dei vigili del fuoco in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di pianificare l'intervento dei vigili del fuoco in compiti istituzionali correlati ad esigenze di ordine pubblico.

La medesima direttiva chiarisce anche il caso in cui particolari situazioni di ordine pubblico rendano necessario l'utilizzo di personale dei vigili del fuoco, e specifica che l'impiego deve avvenire avendo cura affinché i medesimi siano mantenuti in posizione arretrata rispetto ai luoghi di possibili turbative e, in caso di impiego, siano adeguatamente protetti dalle forze dell'ordine.

Nel caso di Bologna particolari gravi situazioni di compromissione dell'ordine pubblico hanno coinvolto le forze intervenute, tra cui anche i vigili del fuoco, probabilmente inviati sul luogo senza le dovute preventive pianificazioni di protezione.

Il CONAPO, nei giorni successivi all'evento, ha chiesto ed ottenuto un incontro con il prefetto di Bologna Dott. Ennio Mario Sodano, ed in tale incontro, in un clima di cordialità, sono state ripercorse le norme sopraccitate ed il prefetto ha condiviso la nostra richiesta di convocare preventivamente i comandanti provinciali dei vigili del fuoco in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di pianificare eventuali futuri interventi dei vigili del fuoco in attività di ordine pubblico, e, soprattutto, concordare le idonee misure di protezione da impartire mediante le forze di polizia.

Per completezza di informazione vi alleghiamo:

- 1)** direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – servizio di ordine pubblico.
- 2)** sentenza Corte di Cassazione Penale sulla applicabilità ai vigili del fuoco del reato ex art. 329 c.p. in qualità di agenti della forza pubblica (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
- 3)** art. 329 del codice penale.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

PRECEDENZA ASSOLUTA
SU TUTTE LE PRECEDENZE

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SERVIZIO ORDINE PUBBLICO

TELERADIO

ROMA

- PREFETTI REPUBBLICA

LORO SEDI

- COMMISSARI GOVERNO

TRENTO-BOLZANO

- QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI

NR. 559/442/89/2

SI FA RIFERIMENTO ALLA PROBLEMATICA RELATIVA ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN ATTIVITÀ CONNESSE AD ESIGENZE DI ORDINE PUBBLICO.

AL RIGUARDO, SI EVIDENZIA L'OPPORTUNITÀ CHE, IN OCCASIONE DI EVENTI CHE NE LASCINO PRESAGIRE L'IMPIEGO, I RESPONSABILI PROVINCIALI DEL CORPO SIANO PREVENTIVAMENTE CONTATTATI, SE DEL CASO ANCHE IN SENO AI COMITATI PROVINCIALI PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA. ALLO SCOPO DI PIANIFICARE L'EVENTUALE INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE E ALLA TIPOLOGIA DEI LUOGHI INTERESSATI, SEMPRE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE ISTITUZIONALI.

SI RACCOMANDA INFINE CHE, QUALORA PARTICOLARI SITUAZIONI DI ORDINE PUBBLICO RENDANO NECESSARIO L'UTILIZZO DI PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, GLI EQUIPAGGI ED I MEZZI DEL CORPO IN ARGOMENTO SIANO MANTENUTI IN POSIZIONE ARRETRATA RISPETTO AI LUOGHI INTERESSATI A TURBATIVE, CON ADEGUATA PROTEZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE IN CASO DI IMPIEGO.

PROMINISTRO MASONE

DEFINIZIONE DI FORZA PUBBLICA:

Organismo a disposizione delle autorità per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Insieme delle persone a cui lo Stato affida il compito di far rispettare la legge. Definizione che si coniuga con le qualifiche di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

**MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE
I VIGILI DEL FUOCO SONO AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA**

Cassazione penale, sez. VI 25/06/2009 n. 38119 (data dep. 28 settembre 2009)

Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare soggetti attivi del reato di cui all'[art. 329 c.p.](#), da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, **i vigili del fuoco**, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonchè tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di **potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica** (Sez. 6[^], 5 dicembre 1986, D'Ascoli).

Pertanto il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'[art. 329 c.p.](#), ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (una nozione, quest'ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perchè la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un **potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica**; coerentemente, dunque, anche alla luce dei profili teleologici a base della norma in esame, assume rilievo esponenziale il potere coercitivo così da escludere la sussistenza del reato tutte le volte che la condotta omissiva riguardi l'espletamento di un'attività meramente amministrativa (arg. da Sez. 6[^]; 19 giugno 2000, Grech).

La qualità soggettiva di agente della forza pubblica assume, allora, ai fini della qualificazione del fatto nell'ambito dell'ipotesi di reato in esame, una duplice significazione; da un lato sta a designare una soggettività più ampia rispetto a quella propria dell'agente di polizia giudiziaria; dall'altro lato, acquistando rilevanza esclusiva il profilo funzionale, richiede che - sempre avendo di mira gli scopi perseguiti dall'[art. 329 c.p.](#) - quale condizione ineludibile che l'atto oggetto del rifiuto di obbedienza si incentri sul mancato esercizio di poteri coercitivi ([Cass., Sez. 6[^], 13 ottobre 2005 n. 5393](#), ric. Tobia).

Con l'ulteriore specificazione che l'[art. 329 c.p.](#), per quel che attiene l'elemento materiale del reato, considera come fatto punibile il rifiuto di obbedienza agli ordini emanati dalle competenti autorità e quindi si riferisce, quanto agli agenti della forza pubblica non militarizzata, sia dagli ordini impartiti da **autorità civili non sovraordinate** (es: i giudici [ex art. 220 c.p.p.](#)) sia ai **superiori gerarchici** ai quali il relativo potere è riconosciuto dai singoli ordinamenti interni (Cass., Sez. 6[^], 5 dicembre 1986 n. 4259, ric. Dascola).

Tra poteri coercitivi, intesi come caratterizzati dal legittimo uso della forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica precisamente determinate, rientrano quelli connessi con i settori della pubblica amministrazione riservati per legge alla competenza dei vigili urbani e inerenti alla funzione istituzionale loro propria, e, in particolare, quelli relativi alla disciplina della circolazione stradale ed al controllo della regolarità degli esercizi commerciali.

Pertanto si rende colpevole del reato di cui all'[art. 329 c.p.](#), il vigile urbano che si rifiuta di obbedire agli ordini impartitigli dal superiore gerarchico, comandante del corpo di appartenenza,

di instaurare un posto di controllo della circolazione stradale e di eseguire sopralluoghi per la verifica di regolarità presso centri di attività artigianale.

Cassazione penale, sez. VI, 05/12/1986 - Da Scola

L'art. 329 c.p., annovera distintamente tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli agenti della forza pubblica. In quest'ultima categoria sono da ricomprendere tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, quindi, vi rientrano, per la tipicità delle loro funzioni rivolte alla tutela diretta di quei beni, gli appartenenti al ruolo della polizia di Stato ai quali non spetta più la qualifica di militari.

Cassazione penale, sez. VI, 05/12/1986 - Da Scola

L'art. 329 c.p., per quel che attiene all'elemento materiale del reato, considera come fatto punibile il rifiuto di obbedienza agli ordini emanati dalle competenti autorità; quindi, si riferisce, quanto agli agenti della forza pubblica non militarizzata, sia agli ordini impartiti da autorità civili non sovraordinate (es.: i giudici ex art. 220 c.p.p.) sia dai superiori gerarchici ai quali il relativo potere è riconosciuto dai singoli ordinamenti interni.

allegato n. 3

Codice Penale

Articolo 329

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.